



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 935/2022/IV

Il Consiglio, nella seduta del 21 giugno 2022, composto come da verbale in pari data;
Sentito il Relatore, Consigliere Francesco Lucifora;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato da ultimo con il decreto legislativo 4.5.2017, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Richiamata la delibera consiliare n. 1476 del 15.12.2020 con cui è stato approvato il bando di concorso interno n. 16/2020 riservato ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie

regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di Presidente della Commissione tributaria provinciale di Rimini;

Richiamata la delibera consiliare n. 1232 del 19.10.2021 con cui è stata approvata la graduatoria unica - di cui all' "ELENCO A-GRADUATORIA" del concorso per la copertura di n. 1 posto di Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Rimini;

Considerato che è risultata vincitrice la Dott.ssa D'Addea Rosaria, nata il 07.03.1955, già Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale Lombardia, con punti pari a 95,97;

Richiamato l'articolo 8 del bando in cui è previsto che il candidato utilmente collocato in graduatoria comunichi, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro il termine perentorio di sette giorni liberi dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria, inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione;

Preso atto della dichiarazione di rinuncia all'incarico, depositata dalla Dott.ssa D'Addea Rosaria in data 02.11.2021 acquisita al protocollo n. 15114, nel rispetto dei termini previsti dal Bando di concorso;

Ritenuto di dover procedere allo scorrimento della graduatoria generale degli idonei nella quale, per quanto premesso risulta ora vincitore il candidato ivi collocato alla posizione n. 2 con punti pari a 90,25, Dott. Campanile Pietro, nato il 19.08.1952, già Presidente di Commissione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì;

Considerato che il Dott. Campanile Pietro ha concorso anche al Bando di concorso n. 1/2018 risultando utilmente collocato in graduatoria e, convocato il giorno 28/10/2021 per la scelta dell'incarico e della sede, ha scelto l'incarico di Presidente di Commissione della CTP di Padova;

Considerato che ad oggi non sono stati adottati i provvedimenti di nomina dei concorrenti al Bando n. 1/2018, i quali, utilmente collocati in graduatoria, sono stati convocati per la scelta fra gli incarichi e le sedi concorsuali disponibili;

Ritenuto che l'accettazione del presente incarico determina per il candidato la automatica rinuncia all'incarico di Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Padova, già scelto nella seduta di convocazione dei vincitori del Bando di concorso n. 1/2018 del giorno 28.10.2021;

Ritenuto opportuno, per ragioni di economia ed efficienza, al fine di concludere il procedimento amministrativo in corso per la nomina del Presidente della Commissione tributaria provinciale di Rimini, conferire mandato alla commissione concorsi di provvedere, ad ulteriore scorrimento della graduatoria consultando i candidati successivi al Dott. Campanile Pietro, in caso di mancata accettazione dell'incarico di quest'ultimo, secondo i medesimi criteri dati dal bando e dalla presente delibera;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di procedere allo scorrimento della graduatoria generale degli idonei, nella quale risulta vincitore il candidato ivi collocato alla posizione n. 2 con punti pari a 90,25, Dott. Campanile Pietro, nato il 19.08.1952, già Presidente di Commissione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì.

l'accettazione del presente incarico determina per il candidato la automatica rinuncia all'incarico di Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Padova, già scelto nella seduta di convocazione dei vincitori del Bando di concorso n. 1/2018 del giorno 28.10.2021;

di conferire mandato alla commissione concorsi di provvedere, ad ulteriore scorrimento della graduatoria consultando i candidati successivi al Dott. Campanile Pietro, in caso di mancata accettazione dell'incarico di quest'ultimo, secondo i medesimi criteri dati dal bando e dalla presente delibera;

AVVISA

Come previsto all'articolo 8 del bando, il candidato dovrà comunicare, **pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale**, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro **il termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria inviata all'indirizzo *PEC* indicato nella domanda di partecipazione.

L'accettazione dell'incarico determina la decadenza automatica del candidato dalle ulteriori procedure concorsuali a cui avesse eventualmente partecipato.

Le comunicazioni all'interessato verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo *PEC*, che si intende obbligatorio, fornito dal candidato.

Saranno in ogni caso valide a tutti gli effetti di legge – anche di decorrenza dei termini – le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Il vincitore dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 30.12.1992 n. 545 e s.m.i., e, in ogni caso, di impegnarsi a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito, entro trenta giorni dalla delibera di nomina.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, **la presente delibera** è pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "*PUBBLICITÀ LEGALE*" e nella sezione "*CONCORSI*".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 ed aggiornato con delibera n. 1304 del 3.07.2018, e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "*REGOLAMENTI*". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "*OPERAZIONE TRASPARENZA*".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria
- ai Presidenti e ai Direttori delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

IL PRESIDENTE

Firmatario1